

Corso di Studio in Medicina Veterinaria LM42

Regolamento delle attività per la preparazione e lo svolgimento della prova finale

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità:
 - A) che lo studente laureando deve rispettare per la preparazione della prova finale del Corso di Studio in Medicina Veterinaria;
 - B) per lo svolgimento e la valutazione della stessa prova finale.

Art. 2 Tipologia delle attività per la prova finale

1. Le attività formative relative alla preparazione della prova finale devono essere programmate e svolte nel rispetto del carico didattico, espresso in CFU, previsto nel Regolamento Didattico.
2. Le attività di cui al comma 1 consistono nell'impegno del laureando a realizzare uno studio su un tema di interesse coerente con i contenuti formativi del Corso di Studio. In particolare lo studio ha il fine di produrre una relazione originale (tesi) che sia il frutto dell'analisi e dell'interpretazione esaustive di argomenti scientifici aventi natura teorica e/o sperimentale.

Art. 3 Inizio delle attività per la prova finale

1. Il laureando può iniziare le attività inerenti alla prova finale dal momento in cui ha acquisito almeno 150 dei 300 CFU previsti e almeno 12 mesi prima della data in cui si svolgerà la verifica della prova finale.
2. La scelta del tema di studio per la prova finale è effettuata dal laureando, supportato dal relatore di cui al successivo comma 3, in funzione dei propri interessi scientifici e professionali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.
3. In relazione al tema di studio prescelto e alla tipologia delle attività di ricerca e sperimentazione svolte in Dipartimento, il laureando individua la disponibilità di un Professore o di un Ricercatore del Dipartimento a svolgere la funzione di Relatore, secondo quanto previsto dall'art. 4.
4. Non possono svolgere il ruolo di Relatore: i Docenti titolari di moduli didattici a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia.
5. Il Consiglio di Corso di Studio valuta, su richiesta del laureando, la possibilità di fare

svolgere le attività inerenti alla prova finale presso altre strutture di ricerca pubbliche o private, anche prevedendo la possibilità di nominare quale Correlatore un Professore o un Ricercatore di tali strutture.

6. Il laureando è pienamente responsabile, ai sensi della normativa vigente, dell'originalità dei contenuti dell'elaborato, dell'esecuzione delle attività programmate con il Relatore e sostiene i costi necessari alla predisposizione degli elaborati inerenti alla prova finale.

Art. 4 Ruolo del Relatore

1. Ogni Professore e Ricercatore del Dipartimento ha il dovere istituzionale di svolgere il ruolo di Relatore. Un Professore o un Ricercatore possono non dare la propria disponibilità a fungere da Relatore nel caso in cui dimostrino di essere già impegnati in tale ruolo con almeno due studenti nell'A.A. In questa situazione, il laureando può avanzare la richiesta di assegnazione di un Relatore al Direttore del Dipartimento.

2. Il Relatore programma con il laureando le attività inerenti alla prova finale, guida il laureando nell'esecuzione delle stesse attività; verifica l'impegno operativo del laureando; valuta la completezza dell'elaborato finale prodotto e, per questo, è garante verso il Dipartimento della possibilità che il laureando concluda l'iter universitario; durante lo svolgimento della prova finale, presenta alla Commissione di cui all'art. 6 i contenuti, la durata e l'impegno del lavoro svolto dal laureando.

3. Il Relatore, sentito il laureando, può individuare un Correlatore che, avendo specifiche competenze scientifiche attinenti al tema dell'elaborato, può favorire lo svolgimento delle attività inerenti alla prova finale.

4. Possono essere Correlatori: Professori e Ricercatori del Dipartimento, o di altri Dipartimenti e/o di altri Atenei; ricercatori di Enti di ricerca italiani o stranieri, presso le cui strutture il laureando ha svolto attività utili per l'elaborato finale; professionisti presso le cui strutture il laureando ha svolto attività utili per l'elaborato finale; Docenti a contratto; assegnisti e dottorandi di ricerca e cultori della materia.

5. I Correlatori che non sono Professori e Ricercatori del Dipartimento possono partecipare alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, in soprannumero rispetto alla composizione legale e senza diritto di voto.

6. Il CdS, al momento della definizione della Commissione di cui all'art. 6, individua per ogni laureando un Controrelatore. Il Controrelatore ha il compito di esaminare, prima dello svolgimento della prova finale, l'elaborato del laureando, in modo da esprimerne in sede collegiale un giudizio motivato sulla originalità, leggibilità,

organizzazione e completezza.

Art. 5 Ammissione alla discussione della prova finale

1. Il calendario delle sedute di laurea di ogni Anno Accademico è fissato dal CdS.

2. Il laureando, per essere ammesso alla discussione della prova finale, deve avere:

a) acquisito i CFU previsti nel Regolamento Didattico;

b) consegnato alla Segreteria Didattica il "Personal log book" adeguatamente compilato quale attestazione unica del complesso delle attività pratiche svolte durante l'intero percorso universitario. Tale procedura è richiesta per gli iscritti al CdS a partire dall'A.A. 2006/07. La consegna deve avvenire insieme alla consegna dell'elaborato;

c) effettuato l'ultimo esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;

d) presentato alla Segreteria Studenti la domanda di ammissione almeno 45 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;

e) comunicato alla Segreteria Studenti il titolo dell'elaborato, attraverso l'apposito modulo firmato dal laureando, dal Relatore e dall'eventuale Correlatore, almeno 45 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale;

f) consegnato alla Segreteria Studenti una copia dell'elaborato in formato digitale su CD (**Allegato A Indicazioni per la presentazione del CD; Allegato A1**) e dichiarazione di conformità (**Allegato B**) e alla Segreteria Didattica una copia cartacea, anche in formato economico, identiche nei contenuti, almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione. Lo studente deve inviare, entro lo stesso termine, tramite e-mail alla Segreteria Didattica un file formato pdf contenente frontespizio ed abstract in italiano della tesi.

Entrambe le copie devono essere firmate dal Relatore, dal laureando ed, eventualmente, dal Correlatore; la Segreteria Didattica invia la copia cartacea al Controrelatore e l'abstract in italiano a tutta la Commissione.

Si ricorda che ai fini legali fa fede solo la copia su CD depositata presso la Segreteria Studenti a cui far riferimento qualora richiesta dichiarazione di conformità all'originale.

g) consegnato alla Segreteria Studenti il questionario anonimo di valutazione del Corso di Studio almeno 20 giorni prima della data prevista per la discussione della prova finale (**Allegato C**).

3. L'elaborato del laureando deve essere conforme alle norme redazionali riportate in allegato al presente Regolamento (**Allegati D e D1**); le norme redazionali sono

reperibili sul sito.

4. L'elaborato del laureando e la sua presentazione sono svolte in lingua italiana oppure, su richiesta del laureando possono essere svolte in inglese. In questo ultimo caso il Relatore comunica al Presidente del CdS la scelta del laureando.

5. La responsabilità del rispetto delle scadenze e dei criteri sopra richiamati è del laureando. Eventuali deroghe delle scadenze devono essere richieste dal Relatore alla Segreteria Studenti e al Controrelatore.

Art. 6

Commissione giudicatrice della prova finale

1. Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della tesi di laurea e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

2. La Commissione è composta da almeno sette e da non più di undici professori e ricercatori del Dipartimento e/o del Corso di Laurea, quali membri effettivi, e da 3 Professori e Ricercatori del Dipartimento, quali membri supplenti. I membri della Commissione giudicatrice sono individuati tra i Docenti del Dipartimento con precedenza per Relatori, Correlatori e Controrelatori dei laureandi.

3. La Commissione giudicatrice della prova finale è presieduta dal Presidente del Corso di Studio o dal Decano dei Docenti membri.

4. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale è un dovere dei Professori e dei Ricercatori; solo per improrogabili e documentati impedimenti sopraggiunti dopo la nomina e, comunque, almeno 3 giorni prima della data programmata per la seduta di laurea, un membro può chiedere al Presidente della specifica Commissione di Laurea di essere sostituito con un membro supplente.

Art. 7

Svolgimento della prova finale.

1. Tutti i membri della Commissione, effettivi e supplenti, devono presentarsi al Presidente almeno 15 minuti prima dell'orario fissato nel decreto di nomina. I membri supplenti devono essere reperibili fino alla chiusura dei lavori.

2. All'atto dell'insediamento della Commissione giudicatrice, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che, normalmente, è il Professore o Ricercatore più giovane nel ruolo.

3. La prova di laurea è un atto pubblico e si svolge a porte aperte.

4. Ciascun laureando ammesso a sostenere la prova finale, viene chiamato dal

Presidente della Commissione a presentare l'elaborato prodotto. Il laureando presenta il proprio elaborato entro un arco temporale di circa 15 minuti.

5. Terminata la presentazione, il laureando partecipa alla discussione sull'elaborato prodotto, rispondendo alle osservazioni del Controrelatore e degli altri membri della Commissione.

6. Al termine di ogni presentazione e discussione, il laureando e gli spettatori sono invitati a uscire dall'aula, in modo tale che la Commissione possa procedere alla valutazione della prova finale e all'attribuzione del voto di laurea.

Art. 8

Valutazione della prova finale, attribuzione del voto finale di laurea e proclamazione del titolo

1. La Commissione esprime preliminarmente la valutazione di idoneità della prova finale considerando sia l'originalità dell'elaborato esposto sia la capacità e la padronanza espositiva del laureando.

2. La Commissione, successivamente, considerando il curriculum didattico del laureando, attribuisce il voto finale di laurea sommando:

M = media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti tradotta in centodecimi; a tale media si devono aggiungere:

a) voti 1 ogni 3 lodi;

b) voti 0,50 agli studenti che in mobilità (sia Erasmus+ che nell'ambito degli accordi quadro) hanno acquisito un numero uguale o inferiore a 20 ECTS e voti 1 agli studenti che hanno acquisito un numero di ECTS superiore a 20.

c) arrotondamento in eccesso a partire da 0,50 compreso.

(M = a cura della Segreteria Studenti)

A = Valutazione della tesi dopo esposizione e discussione da parte del laureando: tesi sperimentale e compilativa da 0 a 6 punti;

il punteggio da attribuire può scaturire dalla proposta del Relatore oppure dalla somma delle votazioni dei singoli commissari divisa per il numero degli stessi, qualora la proposta del Relatore non venga accettata da tutti i commissari.

B = Valutazione curriculum del laureando:

a) laureando in corso: + 2 punti e +1 punto se $M \geq 99$;

b) laureando al 1° o 2° anno fuori corso: + 1 punto e + 1 punto se $M \geq 99$;

c) laureando oltre il 2° anno fuori corso: 0 punti e + 1 punto se $M \geq$ di 99;
C = giudizio e valutazione tesi di laurea da parte del Controrelatore: da 0 a +2
punti.

A + B + C = Massimo 11 punti.

Inoltre dopo l'attribuzione del punteggio:

- Per votazione compresa tra il 98 e 98,49 = attribuzione 99.
- Per votazione compresa tra 108,50 e 109,49 = attribuzione 110.
- Ai laureandi che raggiungano una valutazione globale (M+A+B+C) superiore a 110 punti può essere attribuita la lode su proposta del Presidente della Commissione ed accettazione di tutti gli altri membri della Commissione.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi e può assumere i valori interi da 66 (sessantasei) a 110 (centodieci).

4. Completata la valutazione, il Presidente della Commissione chiama il laureando, comunica il voto di laurea e lo nomina Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria.

5. Il verbale della seduta di laurea è consegnato dal Segretario verbalizzante al Responsabile della Segreteria Studenti del Dipartimento .

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento si applica in forma integrale a partire dalla prima seduta di laurea dell'Anno Accademico 2016/2017. Sino a quel momento, la valutazione delle prove finali e l'attribuzione del voto di laurea avviene seguendo i criteri vigenti, come deliberato dal Consiglio di Facoltà del 13 luglio 2005 e successive delibere.

2. Per tutto quanto non previsto, si applica il Regolamento Didattico di Ateneo, nonché le leggi vigenti in materia.